



COMUNE DI TURRI
Provincia Sud Sardegna
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 25 del 16-03-2023

ORIGINALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2023-2025, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE N. 113/2021

L'anno duemilaventitre il giorno sedici del mese di marzo alle ore 17:00, presso questa Sede Municipale, con la modalità mista, presente in sede il Sindaco Dott. Ing. Martino Picchedda, mentre sono collegati in videoconferenza, ai sensi del regolamento per lo svolgimento delle sedute della giunta comunale in modalità telematica, gli assessori Giuliana Casula e Claudio Figus, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Picchedda Martino	Sindaco	P
Casula Ilaria	Vice-Sindaco	A
Figus Claudio	Assessore	P
Casula Giuliana	Assessore	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il dott.Ing. Picchedda Martino in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale, la Dott.ssa Usai Daniela.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 6, cc. 1-4, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale dispone:

"1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,

n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;

VISTI inoltre:

- l'art. 6, c. 5, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: *"5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo"*;
- l'art. 6, c. 6, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: *"6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti"*;
- l'art. 6, c. 6-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come introdotto dall'art. 1, c. 12, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, successivamente modificato dall'art. 7, c. 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, il quale stabilisce che: *"6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;
- l'art. 6, c. 7, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: *"7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114"*;
- l'art. 6, c. 8, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: *"8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblies dei sindaci o delle Conferenze metropolitane"*;

VISTO che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante *"Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione"*, entrato in vigore il 15 luglio 2022, il quale dispone in particolare:

- all'art. 1, c. 3 che *"Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021"*;

all'art. 1, c. 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava *"Il piano dettagliato degli obiettivi di cui*

all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del *decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.*", decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di *performance* dell'Amministrazione;

- all'art. 2, c. 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO;

VISTO che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 209 del 07 settembre 2022, il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132, recante "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione", entrato in vigore il 22 settembre 2022, il quale dispone in particolare:

- all'art. 1, c. 3 che *"Le pubbliche amministrazioni conformano il Piano integrato di attività e organizzazione alla struttura e alle modalità redazionali indicate nel presente decreto, secondo lo schema contenuto nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto"*;
- all'art. 2, c. 2, che *"Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113."*;
- all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che *"Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1."*;
- all'art. 7, c. 1, che *"Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione."*;
- all'art. 8, c. 2, che *"In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci"*;
- all'art. 9, che *"Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane."*;
- all'art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale;

DATO ATTO che il Comune di Turri alla data del 31/12/2022:

- ha meno di 50 (cinquanta) dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente 12;
- conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'art. 1, co. 2, della L. n. 158/2017;

PRESO ATTO che il succitato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132 del 30.12.2022, all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, stabilisce per le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti che il PIAO contiene la SEZIONE 1 Scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle seguenti Sezioni e Sottosezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso:

- all'art. 3, comma 1, lett. c), n. 3), relativo alla Sezione 2 *“Valore pubblico, performance e anticorruzione, Sottosezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza”*;
- All'art. 4, comma 1, lett. A) relativo alla Sezione 3 *“Organizzazione e capitale umano”*, Sottosezione 3.1 *“Struttura organizzativa”*;
- all'art. 4, comma 1, lett. B) relativo alla Sezione 3 *“Organizzazione e capitale umano”*, Sottosezione 3.2 *“Organizzazione del lavoro agile”*;
- All'art. 4, comma 1, lett. C), n. 2) relativo alla Sezione 3 *“Organizzazione e capitale umano”*, Sottosezione 3.3 *“Piano triennale dei fabbisogni di personale”*;

PRESO ATTO altresì che nello “schema tipo” di PIAO semplificato, per gli enti fino a 50 dipendenti, redatto sulla scorta di quanto previsto dall'art. 6 del succitato D.M. n. 132/2022, non sono previste le seguenti Sezioni e Sottosezioni:

- Sezione 2 *“Valore pubblico, performance e anticorruzione”*, Sottosezione 2.2 *“Performance”*;
- Sezione 4 *“Monitoraggio”*;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n. 57 del 27.07.2022, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 80/2021, convertito, con modificazioni, in legge n. 113/2021;

DATO ATTO che il suddetto PIAO 2022-2024 è stato inteso anche dall'Amministrazione comunale di Turri, come indicato da ANCI nel Quaderno n. 36, quale «Delibera ricognitiva di tutti i piani, assorbiti ora dallo stesso Piao, e già approvati»;

CONSIDERATO altresì che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 è il primo a essere redatto in forma ordinaria, dopo il primo Piano adottato in forma sperimentale per il triennio 2022-2024;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 23/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2023/2025;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 23/02/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO, in riferimento alla Sezione 2 *“Valore pubblico, performance e anticorruzione”*, Sottosezione 2.3 *“Rischi corruttivi e trasparenza”*, che:

- con Delibera G.C. n. 43 del 16.06.2022, è stato confermato, per l’anno 2022, il Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTCPT) per il triennio 2021/2023, approvato con Delibera G.C. n. 51 del 27.07.2021 in quanto l’ente ha una popolazione residente inferiore ai 5000 abitanti e nel corso dell’anno 2021 non si sono verificati fatti corruttivi né disfunzioni amministrative significative, ai sensi e per gli effetti delle deliberazioni ANAC n. 1074 del 21.11.2018 *“Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al PNA”* e n. 1064 del 13.11.2019 *“Approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”*;
- detto PTCPT valido per il triennio 2021/2023, in quanto atto già approvato e confermato, è confluito nella sotto-sezione 2.3 *“Rischi corruttivi e trasparenza”* del PIAO 2022/2024, approvato con la sopra richiamata Delibera G.C. n. 57 del 27.07.2022;
- entro i termini disposti dall’ANAC è stata pubblicata nel sito internet dell’ente all’interno della Sezione *“Amministrazione trasparente”*, sotto-sezione *“Altri contenuti-Prevenzione della corruzione”* la Relazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per l’anno 2022;
- nella suddetta relazione annuale si è evince che anche nel corso del 2022 non sono avvenuti fatti corruttivi o disfunzioni amministrative significative e non è stata evidenziata la necessità di adottare integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPCT già approvato;
- non si procede ad aggiornare il PTPCT, già confermato con Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 16.06.2022, poiché sussistono le condizioni esplicitate dall’ANAC nel PNA 2022/2024 (cfr. punto 10.1.2 *“La conferma, nel triennio, della programmazione dell’anno precedente”*) e nella fattispecie:
 - non sono emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
 - non sono state introdotte modifiche organizzative rilevanti siano stati modificati gli obiettivi strategici;
 - non sono state modificate le altre sezioni del PIAO (nel caso di obbligo di adozione del PIAO) in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza;
- scaduto il triennio di validità, il PTPCT è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio;

CONSIDERATO altresì, in riferimento alla seguenti Sottosezione della Sezione 3 *“Organizzazione e capitale umano”*:

- Sottosezione 3.2 *“Organizzazione del lavoro agile”*, che si prevede l’inserimento al suo interno del regolamento disciplinante la modalità operative della prestazione lavorativa in *“smart-working”*, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal nuovo CCNL funzioni locali del 16.11.2022, da parte del personale dipendente in servizio presso il Comune quale forma di organizzazione della prestazione lavorativa del personale, sottoposta alla parte sindacale ai sensi dell’art. 5, co. 3, lett. l), del CCNL anzidetto;
- Sottosezione 3.2 *“Piano triennale dei fabbisogni di personale”*, che si prevede l’inserimento al suo interno:
 - della ricognizione delle situazione di eccedenze e di esubero del personale, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, con esito negativo, giusta Delibera G.C. n. 3 del 01.02.2022;
 - della rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell’anno precedente, della capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di

spesa, della stima delle cessazioni e dei fabbisogni, nonché del parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, espresso con Verbale dell'11/02/2023, registrato al prot. n. 557 del 18.02.2023, in sede di approvazione del DUPS 2023- 2025, giusta delibera C.C. n. 07 del 23/02/2023 e poi con Verbale del/03/2023 prot.;

- della programmazione della formazione del personale, sottoposta alla parte sindacale ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. i), dello CCNL 16/11/2022;

RITENUTO di inserire al suo interno, seppure per gli enti fino a 50 dipendenti, ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 132/2022, non ne sia prevista la compilazione, delle seguenti Sezioni e Sottosezioni:

- Sezione 2 *“Valore pubblico, performance e anticorruzione”*,
Sottosezione 2.2 *“Performance”*:
 - del Piano dettagliato degli obiettivi/Performance 2023, previa validazione del Nucleo di Valutazione con verbale n. 1/2023 del 13/03/2023, acquisito al ns prot. al n. 882 in data 14/03/2023;
 - del Piano delle Azioni Positive 2023/2025, sentita la RSU, sottoposta alla Consigliera Provinciale di Parità ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 198/2006 che ha espresso parere favorevole in data 13.03.2023 al ns prot. n. 875 del 14.03.2023;
- Sezione 4 *“Monitoraggio”*:
 - che in riferimento alla Sottosezione 2.2 *“Performance”* il monitoraggio avverrà mediante reportistica del Nucleo di Valutazione da sottoposto alla Giunta comunale (artt. 6 e 10, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 150/2009; sistema di valutazione Comune);
 - che in riferimento alla Sottosezione 2.3 *“Rischi corruttivi e trasparenza”* il monitoraggio avverrà mediante la relazione annuale del RPCT, in base alle attestazioni pervenute dalle Aree organizzative dell'Ente, ed agli esiti dei controlli successivi di regolarità, tenuto conto altresì delle verifiche svolte a cura del Nucleo di valutazione (attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione) (art. 1, comma 14, legge n. 190/2012; indicazioni PNA dell'ANAC);
 - che in riferimento alla Sottosezione 3.3 *“Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale”* il monitoraggio avverrà mediante revisione periodica alla luce dei fabbisogni di personale dell'Ente dei Responsabili delle competenti Aree organizzative mediante l'adozione delle misure ritenute più opportune in fase di revisione del Piano

VISTA la proposta di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 predisposta dal Segretario comunale, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Amministrativo/Finanziario, competenti per la redazione di ciascuna delle sezioni di cui si compone lo schema tipo allegato al D.M. 24 giugno 2022;

CONSIDERATO quanto sopra, si propone di adottare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, come allegato alla presente deliberazione con la lett. A;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, all'art. 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) nel proprio sito istituzionale;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Servizio Amm.vo/Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti, secondo lo schema semplificato definito con D.M. 24 giugno 2022, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, che allegato alla presente deliberazione con la lett. A, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI ESCLUDERE dall'approvazione del PIAO 2023-2025, gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'art. 6, c. 2, lett. da a) a g), D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio amministrativo di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato PIAO 2023-2025, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";

DI DARE MANDATO altresì al Responsabile del Servizio amministrativo di provvedere alla trasmissione del PIAO 2023-2025, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio amministrativo gli eventuali ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;

DI DARE ATTO che le risorse finanziarie occorrenti all'attuazione del PIAO 2023/2025 sono coerenti con gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione finanziario 2023/2025;

DI INOLTARE il PIAO 2023/2025 a tutti i Responsabili dei Servizi dell'Ente e al Nucleo di valutazione, anche ai fini dell'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012;

Con separata votazione favorevole unanime, resa in forma palese;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi

dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 14-03-2023

Il Responsabile del servizio
Dott. Lai Daniele

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 14-03-2023

Il Responsabile del servizio
Dott. Lai Daniele

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Picchedda Martino

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Usai Daniela

La Presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-03-23 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000 - T.U. degli Enti Locali).

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Usai Daniela

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

